

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra i comuni di Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna ed Anzola d'Ossola per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento, in regime di concessione, dei servizi di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissione (D.P.A.),

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di Ornavasso,

TRA

a) il signor _____, Responsabile _____, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Ornavasso, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale (C.C.) n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

b) il signor _____, Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Premosello Chiovenda in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale (C.C.) n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

b) il signor _____, Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Vogogna in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale (C.C.) n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

b) il signor _____, Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Anzola d'Ossola in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale (C.C.) n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE le disposizioni recate degli articoli 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 30, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono rispettivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ovvero di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

RICHIAMATO in particolare il comma 4, dell'art. 30, del D.gs. 267/2000, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni tra enti locali finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, possono prevedere *"la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di:

- Ornavasso (VB), Partita IVA e Codice Fiscale 00278890033;
- Premosello Chiovenda (VB) , Codice fiscale 00423240035;
- Vogogna (VB) , Codice fiscale 00421740036;
- Anzola d'Ossola, (VB) Codice fiscale 00421660036;

con la stipula della presente convenzione convengono di esercitare, in forma associata, la gestione della procedura di gara per l'affidamento, in regime di concessione, dei servizi di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per il periodo di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020;

2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in forza delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di Ornavasso n. del ;
- deliberazione del Consiglio comunale di Premosello Chiovenda n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di Vogogna n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di Anzola d'Ossola n. del

3. Il Comune di Ornavasso è individuato come Comune Capofila (o Amministrazione Aggiudicatrice o Stazione Appaltante) per la gestione della procedura di gara.

Art. 2

Delega delle funzioni di Stazione Appaltante

1. I comuni di Premosello Chiovenda, Vogogna ed Anzola d'Ossola delegano, tramite la sottoscrizione del presente accordo, al Comune di Ornavasso le funzioni di Stazione Appaltante per la gestione, in forma associata, della procedura di gara per l'affidamento, in regime di concessione, dei servizi di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.)

2. Tramite la procedura di gara il comune di Ornavasso intende affidare in concessione i servizi di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.);

3. Con il conferimento della delega di funzioni, da parte degli Enti partecipanti al presente accordo, il Comune delegato è autorizzato, ad ogni effetto di legge, ad operare in luogo e per conto degli Enti deleganti.

4. Spetta alla stazione appaltante la nomina della commissione aggiudicatrice.

5. Prima dell'indizione della gara, lo schema di capitolato d'onori dovrà essere trasmesso, a cura del responsabile del procedimento individuato della Stazione Appaltante, ai Comuni di Premosello Chiovenda, Vogogna ed Anzola d'Ossola, i quali potranno proporvi osservazioni e modifiche nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento. Per tale finalità la trasmissione del capitolato d'onori e le relative comunicazioni tra in Comuni dovrà avvenire a mezzo posta elettronica.

Trascorso il predetto termine la Stazione Appaltante procederà all'indizione della gara sulla base del capitolato d'oneri definitivo.

6. Il RUP per la fase della procedura di gara sarà il RUP individuata dal Comune capofila ai sensi dell'art.274 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Determinazione ANAC n.11 del 23.09.2015);

7. Successivamente all'aggiudicazione, i Comuni procederanno, ognuno singolarmente, alla sottoscrizione del rispettivo contratto di servizio con l'aggiudicatario individuato a seguito della gara.

Articolo 3

Finalità

1. La gestione in forma associata della procedura di gara di cui all'art. 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) avviare modalità di collaborazione a livello sovracomunale;
- b) ottenere per i singoli comuni migliori condizioni economiche per l'affidamento del servizio in ragione della maggiore dimensione territoriale rispetto a quelle ottenibili operando singolarmente.

2. I comuni convenzionati, oltre alle finalità specifiche in precedenza delineate, intendono trarre spunto per verificare la possibilità di estendere la suddetta gestione associata congiunta anche ad altre procedure d'appalto nonché per verificare la fattibilità di altre fattispecie di collaborazione istituzionale di reciproco interesse.

Articolo 4

Procedura e criterio di aggiudicazione della concessione, durata del contratto

1. La scelta del Concessionario dovrà essere effettuata previo esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/2006.

2. La durata del contratto dovrà essere stabilita in anni 5 (cinque).

Articolo 5

Costi

1. Gli eventuali costi da sostenere per l'espletamento della procedura di gara (spese di pubblicità, incarichi di consulenza, ecc.....) nonché le spese legali per resistere ad eventuali ricorsi in giudizio e quant'altro si rendesse necessario, saranno ripartiti tra gli Enti in proporzione al numero dei rispettivi abitanti. I Comuni di Premosello Chiovenda, di Vogogna e di Anzola d'Ossola provvederanno a rimborsare alla Stazione appaltante (Comune di Ornavasso), a seguito di apposita richiesta documentata, la propria quota parte di spese sostenute.

2. Prima di procedere all'attuazione della convenzione il Comune di Ornavasso comunica ai Comuni di Premosello Chiovenda, Vogogna ed Anzola d'Ossola l'eventuale stima dei costi presunti della procedura. Con apposita determina del responsabile dei servizi finanziari verranno assunti gli impegni di spesa per la quota di rispettiva competenza e disposto il rimborso delle spese a favore del comune capofila.

Articolo 6

Durata della convenzione

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino ad avvenuta conclusione delle procedure di gara.
2. Successivamente i rapporti con la ditta aggiudicataria saranno gestiti autonomamente da ciascun Comune in base ai rispettivi contratti.

Art. 7 Controversie

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Art. 8 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e ai principi generali relativi ai contratti pubblici desumibili dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili, nonché alla normativa in materia di riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 221 del 2012, il presente accordo deve essere sottoscritto, a pena la nullità, con firma digitale, ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera q-bis\) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), o con altra firma elettronica qualificata.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Ornavasso

Per il Comune di Premosello Chiovenda

Per il Comune di Vogogna

Per il Comune di Anzola d'Ossola